

REGOLAMENTO ARBITRALE STUDIO LEGALE REBELLATO

Lo Studio Legale Rebellato, nella persona dell'avv. Leonardo Rebellato, fornisce un servizio di arbitrato, rituale e secondo diritto disciplinato dal presente regolamento, denominato "SLR 20".

ARTICOLO 1 - Compromesso e clausola compromissoria

1 - L'Arbitro Unico esercita le sue funzioni in virtù di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) redatta per iscritto, che faccia espresso riferimento al presente regolamento arbitrale (denominato in sigla "SLR 20").

Si applicano gli articoli 807, 808 ed 808bis del codice di procedura civile.

2 - Quando le parti hanno convenuto di ricorrere all'arbitrato in base al presente Regolamento, si presume che esse abbiano fatto riferimento al Regolamento in vigore alla data d'inizio dell'arbitrato, a meno che non abbiano espressamente convenuto di fare riferimento al Regolamento in vigore alla data di conclusione della convenzione arbitrale.

3 - Le parti, convenendo il ricorso all'arbitrato SLR 20, si impegnano a eseguire il lodo e gli altri provvedimenti dell'Arbitro nonché ogni altra sua decisione anche relativa alle spese e competenze del procedimento.

4 - Il ricorso al procedimento arbitrale è soggetto ai limiti dettati dall'art. 806 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 2 - Arbitro unico, natura rituale e lingua dell'arbitrato

1 - L'arbitrato si svolge sempre davanti ad un Arbitro Unico, in modo rituale, e la decisione viene emessa secondo diritto.

2 - L'arbitrato si svolge in lingua italiana.

3 - La sede dell'arbitrato è sempre stabilita presso lo studio dell'avv. Rebellato in Viale Venezia n. 53 a Bassano del Grappa (VI).

ARTICOLO 3 - L'Arbitro

1 - L'Arbitro è Unico e deve essere e rimanere imparziale ed indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.

2 - Nel corso della prima udienza arbitrale e prima dell'accettazione dell'incarico, l'Arbitro comunica per iscritto alle parti i fatti o le circostanze che potrebbero mettere in dubbio la sua indipendenza ed ogni circostanza che potrebbe ingenerare dubbi in merito alla sua imparzialità. Le parti hanno diritto di contraddire sul punto e di chiedere all'Arbitro di astenersi.

3 - L'Arbitro comunica immediatamente per iscritto alle parti ogni fatto o circostanza di natura analoga a quelle menzionate nel comma 2 che si verificano nel corso dell'arbitrato.

4 - Si applicano gli articoli 813 secondo comma, 813 bis, 813ter ed 815 del codice di procedura civile.

5 - Accettando la nomina, l'Arbitro si impegna a svolgere le proprie funzioni nel rispetto del Regolamento.

6 - La sostituzione dell'Arbitro ha luogo in caso di morte, impedimento di fatto o di diritto all'esecuzione dell'incarico, rinuncia all'incarico o in caso di ricusazione accolta ex art. 815 cpc.

ARTICOLO 4 - Notificazioni o comunicazioni scritte. Termini

1 - Tutte le comunicazioni delle parti, come pure tutti i documenti ad esse allegati, devono essere inviate all'Arbitro per via telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e scambiati contestualmente con tutte le altre parti del procedimento utilizzando lo stesso mezzo.

2 - Tutte le notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Arbitro ed a quelli comunicati dalle parti all'Arbitro all'inizio del procedimento arbitrale.

3 - Una notificazione o comunicazione si considera eseguita alla data in cui è stata ricevuta dal destinatario della stessa.

4 - In caso di impossibilità ad eseguire telematicamente la notifica e/o le comunicazioni, le stesse potranno essere effettuate mediante consegna in cartaceo contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere od ogni altro mezzo di comunicazione che fornisca prova dell'avvenuta trasmissione.

5 - Il computo dei termini previsti o disposti in conformità del presente Regolamento è disciplinato dagli artt. 152 , 153, 154 e 155 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 5 - Domanda di arbitrato

1 - La parte che intende ricorrere all'arbitrato sulla base di un compromesso o una clausola compromissoria che fanno riferimento al presente Regolamento deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, Domanda all'Arbitro Unico notificandone nel contempo copia alla controparte.

2 - La Domanda deve contenere una breve esposizione dell'oggetto della controversia.

3 - Alla Domanda deve essere sempre allegata la convenzione arbitrale.

4 - Nel caso in cui le richieste della parte siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, la Domanda deve contenerne l'indicazione ed alla stessa devono essere allegate tutte le convenzioni arbitrali che la parte intende far valere.

5 - La Domanda deve contenere l'indicazione dell'avv. Leonardo Rebellato quale Arbitro Unico e dello studio di Viale Venezia n. 53 a Bassano del Grappa quale sede dell'arbitrato.

6 - La ricezione della Domanda da parte dell'Arbitro determina l'instaurazione del procedimento arbitrale ai fini di cui all'art. 8 comma 2.

ARTICOLO 6 - Accettazione dell'arbitrato

1 - La parte che ha ricevuto la Domanda deve notificare, a mezzo posta elettronica ed entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, la propria Accettazione all'Arbitro ed alla parte richiedente.

2 - L'Accettazione deve avere i requisiti previsti dall'art. 5 commi 2, 3, 4 e 5.

3 - In mancanza di accettazione, parte attrice, sulla base di una convenzione arbitrale validamente stipulata, può chiedere all'Arbitro di dichiarare la contumacia del convenuto e di procedere ugualmente alla celebrazione dell'arbitrato.

ARTICOLO 7 - Prima udienza e svolgimento dell'arbitrato

1 - Ricevuta la notifica dell'Accettazione, l'Arbitro prende contatti con le parti al fine di fissare la prima udienza arbitrale.

2 - Alla prima udienza arbitrale, l'Arbitro invita le parti a sollevare ogni questione ed eccezione relativa alla validità della convenzione arbitrale ed a confermare la volontà di procedere in arbitrato ai sensi del presente Regolamento.

3 - Accertata la validità della clausola arbitrale ai sensi dell'articolo 8, l'Arbitro accetta l'incarico ed emette tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'arbitrato.

3 - La data dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro è considerata a tutti gli effetti la data d'inizio del procedimento arbitrale.

4 - Le udienze si tengono nella sede dell'arbitrato, sia di persona sia in videoconferenza mediante lo strumento informatico indicato dall'Arbitro che può anche decidere di tenere udienza in ogni altro luogo ritenga opportuno.

5 - L'Arbitro può, d'ufficio o su istanza di parte, prendere provvedimenti relativamente alla riservatezza del procedimento arbitrale e può adottare misure destinate alla protezione dei segreti e delle informazioni riservate che vengano comunicate dalle parti nel corso dell'arbitrato.

6 - L'Arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze, alle quali le parti hanno diritto di essere presenti. Salvo consenso dell'Arbitro e delle parti, non sono ammesse alle udienze persone estranee al procedimento.

7 - Le parti possono partecipare all'udienza di persona o a mezzo di procuratori debitamente autorizzati.

ARTICOLO 8 - Effetti delle convenzione arbitrale

1 - In presenza di manifesta inesistenza della convenzione di arbitrato o di sua inoperatività l'Arbitro informa le parti che l'arbitrato non può aver luogo.

2 - Instaurato l'arbitrato, spetta all'Arbitro decidere sulla propria competenza nonché sulla validità della clausola arbitrale. L'iniziale decisione dell'Arbitro ai sensi dell'articolo 7 quanto alla sussistenza di una valida convenzione arbitrale non pregiudica la decisione finale nè impedisce le eccezioni di parte sul punto.

3 - La decisione iniziale dell'Arbitro sull'inesistenza di una valida convenzione arbitrale tra le parti o tra una delle parti ed un terzo, non pregiudica il diritto delle parti di rivolgersi a qualsiasi giudice competente per chiedere se, e rispetto a quali tra esse, esista una convenzione arbitrale vincolante.

4 - Quando l'Arbitro decide che l'arbitrato non può procedere rispetto a tutte o ad alcuna delle domande formulate dalle parti, tale decisione non impedisce alla parte interessata di ripresentare la medesima domanda successivamente in altro procedimento arbitrale.

5 - La competenza dell'Arbitro non viene meno per effetto di eccezioni di inesistenza o invalidità del contratto in cui è contenuta la clausola arbitrale purché la validità della convenzione arbitrale venga accertata dall'Arbitro che è competente a pronunciarsi sui diritti delle parti ed a decidere delle loro domande ed eccezioni anche in caso di inesistenza o invalidità del contratto in cui la convenzione arbitrale è contenuta.

6 - Le domande derivanti da, o relative a, contratti diversi possono essere proposte in un unico arbitrato se formulate in base ad una o più convenzioni arbitrali che richiamino il presente Regolamento.

7 - Si applicano gli articoli 808 quater ed 808 quinquies del codice di procedura civile.

ARTICOLO 9 - Atto introduttivo

1 - L'Arbitro all'esito dell'udienza di cui all'articolo 7 o unitamente alla decisione assunta ai sensi dello articolo 8, concede all'attore termine perentorio per il deposito dell'Atto introduttivo che deve avere i requisiti previsti dall'art. 163 comma 3 numeri 2 - 3 - 4 - 5 - 6 cpc e deve essere sottoscritto ai sensi dell'art. 125 cpc.

2 - L'Atto introduttivo deve contenere anche l'indicazione del valore delle domande formulate.

3 - L'Atto introduttivo deve essere trasmesso, unitamente ai documenti ad esso allegati, all'Arbitro ed alla controparte, entro il termine perentorio fissato dall'Arbitro stesso e con le modalità stabilite

dall'art. 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 - Comparsa di risposta. Domande riconvenzionali. Chiamata di terzo

1 - Nel termine perentorio previsto dall'Arbitro e con le modalità di cui all'art. 4, la parte convenuta deve trasmettere all'Arbitro ed alla parte attrice la propria Comparsa di risposta, che deve avere gli stessi requisiti previsti dall'art. 9 per l'Atto introduttivo.

2 - Eventuali domande riconvenzionali del convenuto sono presentate con la Comparsa di Risposta a pena di decadenza e devono essere accompagnate dalle convenzioni arbitrali su cui si basano se non prodotte all'Arbitro in precedenza.

3 - A fronte della formulazione di domande riconvenzionali da parte del convenuto, spetta all'attore il diritto di depositare, entro 20 giorni dalla ricezione della Comparsa di risposta, una Memoria avente ad oggetto la formulazione di domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. L'attore può, altresì, chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo in arbitrato se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

4 - Ricevuta la Memoria di cui al comma 3, spetta al convenuto, entro i successivi 20 giorni, il diritto di depositare una Memoria di replica con cui formulare le domande e le eccezioni che sono conseguenza di quelle formulate dall'attore nella Memoria di cui al comma 3.

5 - Fino alle suddette memorie di replica le parti possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte.

5 - L'Arbitro, ricevute le memorie, autorizza la chiamata del terzo richiesta dalla parte.

6 - La parte autorizzata provvede alla chiamata del terzo nei modi previsti dall'articolo 4 mediante l'invio di un atto avente i requisiti previsti dall'articolo 9 e contenente copia integrale dell'Atto Introduttivo e della Comparsa di risposta.

7 - Il terzo chiamato, se non vincolato da precedenti convenzioni arbitrali che determinino la competenza dell'Arbitro Unico ai sensi del presente Regolamento, può accettare - nel termine perentorio fissato dall'Arbitro - la chiamata in arbitrato sottoscrivendo apposita convenzione arbitrale.

8 - L'Arbitro concede, quindi, al terzo l'accesso al fascicolo dell'arbitrato per estrarre copia di tutti gli atti e documenti in esso contenuti e fissa un termine perentorio entro il quale il terzo deve trasmettere la propria Comparsa di risposta, che deve avere i requisiti ed essere trasmessa nei modi previsti dal presente articolo.

9 - Tutti gli atti suindicati devono essere trasmessi ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 - Memorie istruttorie

1 - Una volta costituite tutte le parti e spirati i termini di cui all'art. 10, l'Arbitro concede termine perentorio per il deposito di memoria istruttoria diretta ove devono essere indicati tutti i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi a sostegno delle proprie ragioni.

L'Arbitro fissa, altresì, il termine perentorio per il deposito di memorie istruttorie di replica.

2 - Dopo il deposito delle memorie istruttorie di replica non sono ammesse nuove richieste istruttorie nè possono essere prodotte nuove prove o documenti relativi alle questioni da decidere con il lodo.

ARTICOLO 12 - Riunione di arbitrati

1 - Su istanza di parte l'Arbitro può riunire in un unico arbitrato due o più arbitrati pendenti ai sensi del Regolamento se:

a) le parti hanno acconsentito alla riunione; o

b) tutte le domande formulate negli arbitrati si basano sulla medesima convenzione arbitrale; o

c) nel caso in cui le domande formulate negli arbitrati si basino su più di una convenzione arbitrale, gli arbitrati siano tra le stesse parti, le controversie dedotte in arbitrato riguardino lo stesso rapporto giuridico e l'Arbitro consideri le convenzioni arbitrali compatibili.

2 - Nel decidere sulla riunione, l'Arbitro può tener conto di ogni circostanza che consideri rilevante.

3 - In caso di riunione, gli arbitrati vengono riuniti a quello iniziato per primo, salvo diverso accordo delle parti.

4 - La riunione può essere disposta solo fino al momento della concessione del termine per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 13 - Celebrazione dell'istruttoria

1 - L'Arbitro, scaduti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 11, decide sulle richieste istruttorie delle parti e fissa il calendario per l'espletamento dell'istruttoria.

2 - Prima di celebrare l'istruttoria l'Arbitro sente le parti personalmente.

3 - All'esito dell'interrogatorio libero delle parti l'Arbitro può tentare la conciliazione.

4 - L'Arbitro può decidere di sentire i testimoni ed i consulenti nominati dalle parti.

6 - L'Arbitro, sentite le parti, può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio, definirne il mandato e riceverne i rapporti. Le parti possono nominare propri consulenti che assistano alle operazioni peritali e possono chiedere, una volta che il consulente tecnico d'ufficio abbia concluso il proprio incarico, che l'Arbitro lo convochi in udienza per chiarimenti.

ARTICOLO 14 - Udienza di discussione

1 - Esaurita l'istruttoria, l'Arbitro invita le parti a precisare le proprie conclusioni e può, su richiesta congiunta delle stesse, fissare udienza di discussione della controversia.

In mancanza, concede termini perentori per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e trattiene la controversia in decisione.

2 - Dopo la discussione o il deposito delle memorie di replica non sono ammesse nuove memorie o dichiarazioni provenienti dalle parti.

ARTICOLO 15 - Emissione del lodo

1 - Il lodo dovrà essere emesso, salvo diverso accordo tra le parti, nel termine di 90 giorni decorrenti dall'udienza di discussione di cui all'art. 14 oppure dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

2 - In ogni caso il lodo dovrà essere emesso nel rispetto del termine di 240 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'Arbitro previsto dall'art. 820 comma 2 cpc.

3 - Si applicano le disposizioni dell'art. 820 cpc commi 3 e 4 in tema di proroga del termine per l'emissione del lodo.

4 - Si applicano gli articoli 823 - 824 - 824 bis nonché l'art. 826 del codice di procedura civile.

5 - L'Arbitro condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese e competenze legali sostenute dall'altra parte facendo applicazione delle norme dettate dagli articoli 91, 92 e 97 del codice di procedura civile nonché alla rifusione delle spese e delle competenze dell'Arbitro quantificate in base all'articolo 17 del presente regolamento.

6 - Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che l'Arbitro ha trattenuto la controversia in decisione, possono chiedere all'Arbitro di prenderne atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo. L'Arbitro non è obbligato ad accogliere tale richiesta qualora ritenga comunque necessaria l'emissione del lodo.

7 - Il lodo è vincolante per le parti. La sottoposizione della controversia al Regolamento comporta per le parti l'impegno a dare prontamente esecuzione al lodo.

ARTICOLO 16 - Regole applicabili al procedimento

1 - Il procedimento arbitrale è disciplinato dal presente Regolamento e, nel silenzio dello stesso, dalle regole che le parti o, in difetto, l'Arbitro, abbiano stabilito.

In mancanza anche di queste ultime, trovano applicazione le regole dettate dal Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile agli artt. 806 e seguenti.

2 - La parte che partecipa all'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del Regolamento, di qualsiasi altra regola applicabile al procedimento o di qualsiasi prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale, sarà ritenuta avere rinunciato a sollevare la relativa eccezione.

ARTICOLO 17 - Compensi e spese dell'arbitrato

1 - Per la quantificazione delle spese e competenze spettanti all'Arbitro si applicano i parametri forensi vigenti al momento dell'instaurazione dell'arbitrato ed attualmente previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Si applica, inoltre, l'articolo 814 del codice di procedura civile.

3 - Le parti, indipendentemente dalla condanna del soccombente, sono sempre tenute in solido nei confronti dell'Arbitro per quanto riguarda il pagamento delle spese e competenze spettanti a quest'ultimo.

4 - L'Arbitro può ordinare alle parti di pagare anticipi ed acconti sul proprio compenso durante il procedimento.

6 - Il mancato pagamento di uno o più acconti attribuisce all'Arbitro il diritto di rinunciare all'incarico conferitogli, fermo il compenso per l'attività sino a quel momento svolta.

ARTICOLO 18 - Clausola compromissoria

1 - La clausola arbitrale standard è la seguente:

“Qualsiasi controversia relativa, derivante o connessa al presente contratto sarà decisa secondo diritto in base al Regolamento arbitrale SLR 20 da un Arbitro Unico. Sede dell'Arbitrato quella prevista dal Regolamento”.

2 - La clausola arbitrale sintetica è la seguente:

“Arbitrato SRL 20 - Arbitro unico secondo diritto. Sede da regolamento arbitrale”.